



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 32/2014 – II^ Aggiornamento
www.motorizzazione torino.it – Area Agenzia e Area Autoscuole

Torino, 8/3/2016

OGGETTO: Articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e articolo 247-bis del Regolamento. Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Autovetture in dotazione alle autoscuole.

Con circolare prot. n° 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito le disposizioni applicative riguardanti l'articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e articolo 247-bis del Regolamento.

Con alcune Comunicazioni Interne, questo ufficio ha chiarito alcuni aspetti applicativi.

Le disposizioni vigenti in materia di autoscuole, prevedono che le stesse, debbano essere dotate obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE.

Tra le diverse possibilità previste per la dotazione dei veicoli, esiste anche quella della locazione senza conducente, purché ci sia una disponibilità superiore ai trenta giorni (articolo 94, comma 4 bis del Codice della Strada).

La locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, impone l'obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, **senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.**

Viene infatti rilasciata, in tempo reale, una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione:

- del nominativo del locatore;
- delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
- della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
- della scadenza del contratto di locazione.

Si rammenta che, per effetto delle sentenze n° 11004/2015 e n° 11006/2015, del 2 settembre 2015, del TAR Lazio - Sezione Terza Ter, le comunicazioni aventi ad oggetto l'annotazione nell'ANV della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza

conducente, che danno luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.

Anche se, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente, si ritiene che **il giorno degli esami, copia della stessa, debba integrare la carta di circolazione del veicolo**; ciò al fine di consentire all'esaminatore un immediato controllo sulla regolarità tra il veicolo, cui si sostiene l'esame e la titolarità dell'autoscuola utilizzatrice.

Oooooo_____oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

UFFICIO DI SUPPORTO
Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Attilio RABBONE